

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING), IN CONSIGLIO REGIONALE FVG

AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

1. Fonte normativa dell'istituto ed evoluzione legislativa.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), ha introdotto nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pubblico impiego, una nuova disposizione, e precisamente l'art. 54-bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. whistleblower).

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, ha riscritto integralmente l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 ed ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei "whistleblowers" anche nel settore privato.

Da ultimo è intervenuto il D.lgs. 24/2023 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" che ha apportato significative modifiche al contesto preesistente, abrogando, tra l'altro, il suddetto art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 e l'art. 3 della L. 179/2017.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha adottato, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, linee guida dettagliate concernenti la procedura per la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione, nonché principi e indicazioni agli enti pubblici e privati per adeguare i propri canali e modelli organizzativi interni.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale FVG, con delibera n. 206 di data 20 dicembre 2014 aveva adottato, in base alla previgente normativa, un proprio disciplinare per la gestione della procedura relativa alla segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing policy).

Il presente documento è finalizzato a sostituire integralmente quanto previsto dalla suddetta deliberazione n. 206 dd. 20/12/2004, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 24/2023.

2. Definizioni

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.lgs 24/2023 si definisce "whistleblower" la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in contesto lavorativo pubblico o privato.

La tutela di cui al D.lgs 24/2023 si applica ai soggetti che effettuano segnalazioni interne (canale interno lavorativo del segnalante) o esterne (canale esterno gestito da ANAC), divulgazioni pubbliche (tramite stampa o social media) o denunce all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai fini del presente atto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

3. Ambito soggettivo - chi è tutelato in caso di segnalazione

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, i soggetti a cui è riconosciuta protezione in caso di segnalazione sono:

- i dipendenti del Consiglio regionale, assunti a tempo determinato o indeterminato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Consiglio regionale;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che operano in favore del Consiglio regionale;
- liberi professionisti, consulenti e collaboratori che prestano la propria attività presso il Consiglio regionale;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Consiglio regionale;
- le persone con funzioni specificamente individuate di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consiglio Regionale (es. OIV).

La tutela dei soggetti segnalanti si applica nel caso in cui le segnalazioni siano effettuate:

- quando il rapporto giuridico è in corso,
- durante il periodo di prova,
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali)
- successivamente alla conclusione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio per i pensionati).

4. Soggetti cui sono estese le misure di protezione

Oltre ai soggetti di cui al precedente punto 3, Il sistema di tutele previsto dal D. lgs. 24/2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, si estende ai seguenti soggetti con legami significativi con il segnalante:

- facilitatori: persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

5. Segnalazioni anonime

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) riceva, attraverso i canali indicati, segnalazioni anonime ma circostanziate, tali segnalazioni verranno gestite come qualunque altra segnalazione in conformità con le procedure stabilite. La piattaforma consente, infatti, di inoltrare e ottenere riscontri mantenendo l'anonimato del segnalante.

Il RPCT provvede comunque a registrare e conservare le stesse, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante intenda disvelare la propria identità e comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima.

6. Ambito oggettivo – che cosa segnalare

Le segnalazioni mirano a fornire informazioni relative a presunte violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che potrebbero essere commesse nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale, che possono compromettere l'interesse pubblico o l'integrità amministrativa.

Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Altri illeciti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) n.ri 3, 4, 5, 6 D.Lgs. n. 24/2023 e cioè:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni devono essere dettagliate, chiare, circostanziate, accompagnate da documentazione pertinente e idonea a facilitare lo svolgimento delle verifiche istruttorie. Non sono accettabili segnalazioni vaghe, basate su voci infondate o informazioni di dominio pubblico.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del citato del d.lgs. n. 24 del 2023, nonché l'esclusione dalla disciplina del whistleblowing e dalle relative tutele per le segnalazioni, presentata al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al Decreto n. 0153/Pres.

Non è ammessa la segnalazione al RPCT del Consiglio regionale di questioni attinenti ad altre amministrazioni, compresi Amministrazione regionale, enti e società regionali. Queste devono essere presentate al RPCT dell'Amministrazione regionale/ente/società in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

7. Canali di segnalazione interna

La segnalazione interna deve essere presentata al RPCT del Consiglio regionale, soggetto abilitato alla gestione del canale di segnalazione interna e soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs 196/2003

Ai sensi dell'articolo 4 del D. lgs. 24/2023, il Consiglio regionale ha attivato un canale interno di segnalazione che utilizza la piattaforma informatica crittografata *WhistleblowingPA*, soluzione *open-source* fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (WBS)* attraverso il progetto *WhistleblowingIT*.

Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza del segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La segnalazione va, quindi, effettuata **prioritariamente** in forma scritta mediante questo supporto informatico, accedendo direttamente alla **piattaforma** e seguendo le istruzioni per la compilazione e l'invio.

È opportuno che siano allegati alla segnalazione eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché che siano indicati gli eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

In esito all'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia un codice segnalazione che consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'RPCT, mantenendo la massima riservatezza.

Per l'accesso alla piattaforma può essere utilizzato qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

In via residuale, se non è possibile avvalersi della piattaforma per momentanee disfunzioni o se l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici, la segnalazione può essere effettuata mediante posta ordinaria, su supporto cartaceo, compilando l'apposito **Modulo per la segnalazione** disponibile sulla rete intranet del Consiglio regionale, nello spazio dedicato all'anticorruzione, sezione "Whistleblowing" e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la voce "altri contenuti- Anticorruzione- whistleblowing" sul sito web istituzionale.

In tal caso, come previsto dall' ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, va seguita la procedura di seguito descritta:

- devono essere utilizzate tre buste, per tenere separati i dati identificativi del segnalante e la segnalazione, al fine della protezione dei dati personali:

- nella prima busta devono essere inseriti i dati identificativi del segnalante, oltre a copia del documento di identità sottoscritto con firma autografa.
- nella seconda busta deve essere inserita la segnalazione.
- Le due buste vanno essere inserite nella terza, sulla quale deve essere indicato: Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE, con l'aggiunta della dicitura "Riservata personale".
- La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata ed eventualmente di numerazione progressiva appositamente dedicata.

La segnalazione può avvenire anche in forma orale, su richiesta del segnalante, con l'incontro diretto con l'RPCT presso gli uffici del Consiglio regionale.

Chi desidera effettuare una segnalazione orale può contattare direttamente il RPCT per organizzare un incontro, non è necessario fornire dettagli sul motivo della richiesta a personale diverso dall'RPCT. L'incontro, programmato entro 30 giorni dalla richiesta, è seguito dalla verbalizzazione delle informazioni da rendersi sulla base del modulo adottato dal Consiglio regionale per la segnalazione.

Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione; la segnalazione così effettuata è poi oggetto di protocollazione riservata ed eventualmente di numerazione progressiva appositamente dedicata.

In sintesi, anche la procedura di segnalazione orale è strutturata per garantire riservatezza, precisione e sicurezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 e dalle linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

8. Gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni interne è affidata al RPCT del Consiglio regionale che si avvale di collaboratori afferenti alle competenti strutture consiliari, espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti e formati sulla disciplina del whistleblowing e in materia di protezione e trattamento dei dati.

Il RPCT, una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione come di whistleblowing, avvia l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 24 del 2023, il RPCT dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando l'esito finale della segnalazione.

9. Canale di segnalazione esterna ANAC

Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023, è consentita la presentazione di una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come delineato dall'articolo 7 del medesimo decreto, per la cui gestione si rimanda integralmente alle Linee Guida di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023: [Canale esterno di segnalazione all'ANAC](#).

Qualora i comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consiglio regionale siano riconducibili al RPCT, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'ANAC attraverso i canali indicati sul sito ufficiale: <https://www.anticorruzione.it> a cui si rinvia.

10. Tutela della riservatezza

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del D. lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante, insieme ad altre informazioni che potrebbero rivelarla, è strettamente confidenziale e non può essere divulgata senza il consenso esplicito del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

E' garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuata dal Consiglio regionale esclusivamente per le finalità di cui al D. lgs. 24/2023 e del presente documento nonché nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679.

11. Misure di protezione

Il sistema di tutele definito dal D. lgs. 24/2023 a sostegno dei soggetti di cui ai punti 2 e 4 del presente documento, si sostanzia nella tutela della riservatezza (art. 12), protezione dalle ritorsioni (artt.17 e 19), limitazioni delle responsabilità (art. 20) e in misure di sostegno (art. 18).

Per la disciplina delle suddette forme di tutela si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al D. lgs 24/2023.

12. Conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

13. Norme e provvedimenti di riferimento

-Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”

- Decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- Linee guida Anac

- Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale FVG – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

- Decreto n. 0153/Pres di data 21 novembre 2022 (Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia)

14. Altre informazioni

Il presente documento, le istruzioni e la modulistica citati sono disponibili nella sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti, Prevenzione della corruzione, Segnalazione di violazioni ("Whistleblowing"),